

Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e la Regione Campania per la formazione di laureandi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

L'annoil giornodel mese di.....nella sede della Giunta Regionale della Campania

TRA

La Giunta Regionale della Campania , codice fiscale, nella persona del Presidente pro-tempore, Dott....., nato ail.....e domiciliato per la carica in Via.....
e

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - codice fiscalerappresentata dal.....nato ail.....:

- Visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421"
- Visto in particolare il 3° comma dell'art.6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art.7 del D.Lgs n. 517/93, che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;
- Vista la Legge 341/90 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999,concernente il "Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei", come modificato e sostituito dal D.M. n. 270 del 22.10.2004;
- Vista la Legge 251/2000 che ha disciplinato le professioni sanitarie, prevedendo la figura del dirigente del servizio per ciascuna specifica area professionale nonché il percorso formativo specialistico/magistrale per l'accesso al ruolo dirigenziale
- Vista la Legge Regionale n°4 del 10 aprile 2001 che affida gli specifici Servizi delle Professioni Sanitarie ai rispettivi professionisti delle quattro aree professionali di cui alla legge 251/2000;
- Visto il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 relativo alle determinazioni delle classi delle Lauree delle Professioni Sanitarie;
- Visto il Decreto M.I.U.R. 22 settembre 2010 recante *Requisiti necessari dei corsi di studio* ed in particolare l'art. 12 c. 3
- Considerato che il precedente Protocollo d'Intesa, stipulato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 05/08/2010 fra la Regione Campania e l'Università degli Studi Napoli Federico II, di durata annuale, è venuto a scadenza con l'anno accademico 2010-2011;

- Ravvisata la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un Nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi Napoli Federico II che sia conforme al succitato impianto normativo e ridisciplini i rapporti tra i due Enti al fine di consentire alle AA.SS.LL., alle AA.OO. e agli I.R.C.C.S. di svolgere presso le loro sedi gli interi corsi di Laurea;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

Le premesse che precedono formano patto.

Art.2

Nell'Ordinamento Universitario – Facoltà di Medicina e Chirurgia sono istituiti i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie che rilasciano i corrispondenti titoli di studio.

La formazione deve garantire oltre ad un'adeguata preparazione teorica un congruo addestramento professionale tecnico – pratico al fine di conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti.

I Corsi hanno durata triennale e si concludono con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante) e con rilascio del relativo titolo professionale.

I Corsi si svolgono presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II., che ha istituito i Corsi medesimi e presso le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, le Aziende ospedaliere - universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario nazionale e istituzioni private convenzionate con l'Università stessa, accreditate a norma del decreto ministeriale 24/9/97 e successive modificazioni (D.M. 136/01).

La formazione degli studenti dei corsi di Laurea–aventi inizio nell'anno accademico..... – nel numero di posti disponibili per ciascuno dei corsi stessi - individuati da apposito Decreto del M.I.U.R sarà svolta presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II e presso le sedi delle strutture non universitarie del S.S.N., in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 24.9.97 e s.m.i., determinate annualmente unitamente al numero degli studenti per ciascuna di esse, secondo le modalità descritte nel successivo art.

Art.3

Le strutture sede di formazione, esterne all'Azienda di riferimento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, debbono avere i requisiti specifici stabiliti per ciascun Corso di Laurea ai fini dell'accREDITAMENTO della struttura medesima (D.M. 24/9/97 e s.m.i.).

Art. 4

I corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento universitario che si svolgono presso la sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Azienda di riferimento - sono affidati secondo le norme previste dalla legislazione universitaria a personale universitario o a personale non strutturato mediante contratto di diritto privato, ovvero a personale dell'azienda di riferimento, in tal caso con oneri a carico dell'azienda stessa, incluso l'affidamento di funzioni di tutori a personale dotato di laurea relativa al profilo professionale specifico del singolo Corso di Studio o titolo equipollente.

Art.5

Nelle sedi delle aziende Ospedaliere o IRCSS o altre strutture del SSN, la titolarità dei Corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento universitario è affidata, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. Gli incarichi di insegnamento al predetto personale sono affidati, senza oneri per l'Università, ai soli fini giuridici, con atto scritto del Preside di Facoltà previa delibera del Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e previo nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.

La procedura di selezione prevede l'emanazione e la pubblicazione, da parte del Preside, di un bando di concorso per gli insegnamenti da coprire, la presentazione dei curricula e la valutazione comparativa da parte del Consiglio di Facoltà.

La valutazione concerne :

- 1) la congruenza del titolo di studio e dell'attività esercitata con la disciplina per la quale è presentata la domanda di insegnamento;
- 2) l'eventuale pregressa esperienza didattica e/o la frequenza a corsi di formazione didattica-universitaria;
- 3) i titoli scientifici che documentano l'attività di ricerca svolta.

I corsi integrati sono organizzati in moduli affidati a docenti universitari o appartenenti al SSN.

Qualora la struttura presso la quale si svolge la formazione non disponga di unità di personale del ruolo sanitario in possesso dei requisiti previsti in numero tale da assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario, la titolarità degli stessi sarà affidata dal Preside, previa delibera del Consiglio di Facoltà, al personale universitario secondo le disposizioni normative regolamentari vigenti.

In assenza di personale sia del S.S.N. sia dell'Università con i previsti requisiti per la docenza, il Consiglio di Facoltà può proporre di affidare, mediante contratto di diritto privato secondo le disposizioni normative regolamentari vigenti, la titolarità dei corsi di insegnamento, nonché le attività didattiche integrative dei corsi di insegnamento, a soggetti, in possesso di comprovata qualificazione professionale e scientifica, esterni al sistema universitario ed esterni alla struttura sanitaria sede del corso di laurea.

L'Università dovrà comunque assicurare la copertura, per ciascun anno di corso, di almeno 3 insegnamenti annuali o sei insegnamenti semestrali (di norma uno per ogni corso integrato) da parte di personale universitario individuato dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'onere relativo alla docenza dei corsi espletati presso le sedi non universitarie del S.S.N. è a carico della struttura sanitaria (A.S.L., A.O., I.R.C.C.S.) sede di formazione. Nel caso in cui sia previsto un compenso per i dipendenti del ruolo sanitario delle strutture del S.S.N. presso le quali si svolge la formazione, per l'affidamento degli incarichi di insegnamento e delle altre attività formative, l'Università non assume alcun obbligo nei confronti dei suddetti dipendenti e non è responsabile di eventuali inadempienze o ritardi di pagamento delle prestazioni effettuate. Tali responsabilità rimangono a carico della struttura sede dei corsi nella quale gli stessi prestano servizio che ne dovranno curare la soluzione tenendo indenne l'Università da eventuali azioni legali.

Le strutture non universitarie del S.S.N. sedi dei Corsi di Laurea, di cui al precedente art.3, verseranno all'Università Federico II le somme destinate ai docenti della Università e al personale a contratto non universitario, a richiesta dell'Università.

Sia il personale universitario che quello dipendente del SSN saranno sottoposti ogni anno a procedure di valutazione, secondo le modalità stabilite dalla Facoltà.

Tale procedura va intesa come Valutazione Globale del Programma del Corso di Laurea, che include anche gli elementi di valutazione prodotti dagli studenti. Il programma valutativo viene eseguito preferibilmente ricorrendo a procedure obiettive sull'andamento dei Corsi integrati, sulla produttività del tirocinio guidato, sui risultati conseguiti dagli studenti e sull'attività quantitativa e qualitativa fornita dai docenti. I risultati della valutazione saranno considerati dal Consiglio di Corso di laurea ai fini della programmazione didattica per l'anno accademico successivo.

Art.6

Sono organi del Corso di Laurea:

1. il Consiglio di Corso, costituito da tutti i professori universitari di ruolo e ricercatori afferenti al Corso di studio, dai Direttori delle attività formative pratiche e di tirocinio delle sedi non universitarie e da quello della sede universitaria. Del Consiglio fa parte anche una rappresentanza degli studenti composta da uno studente del corso per ogni sede del corso di Laurea.

Il Consiglio può operare attraverso una Giunta di Consiglio definendone composizione e compiti con approvazione del relativo regolamento da parte del Consiglio di Facoltà.

2. il Presidente del Corso, responsabile del medesimo, eletto ogni tre anni accademici tra i professori universitari di ruolo dai membri del Consiglio del Corso di Laurea, immediatamente rieleggibile per un solo mandato.

Art.7

Referente delle attività didattiche delle sedi non universitarie nei confronti dell'Università è il Direttore Generale.

Il coordinamento organizzativo dell'attività formativa del Corso di Laurea, effettuato secondo le indicazioni del Consiglio di Corso, è demandato, in ciascuna delle sedi non universitarie, ad un Comitato di coordinamento così composto:

1. un docente universitario che svolge attività di insegnamento nello specifico corso di laurea;
2. il direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio appartenente allo specifico profilo professionale.

I direttori delle attività formative pratiche e di tirocinio (uno per ciascuna sede di svolgimento del corso), individuati tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, nell'ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso e che siano in possesso della Laurea Magistrale/Specialistica e cinque anni di esperienza professionale nell'ambito della formazione sono proposti dal Direttore Generale al Consiglio di Corso di Laurea e nominati dalla Facoltà con valutazione comparativa,.

Il Direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio presso ciascuna sede del Corso di Laurea dura in carica tre anni accademici, è responsabile degli insegnamenti tecnico pratici, organizza le attività complementari, coordina i tutori di tirocinio, individuati con le modalità di cui al precedente art. 3, e ne supervisiona l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate per le attività di tirocinio.

Il docente universitario è proposto dal Consiglio di Corso di Laurea, approvato dal Consiglio di Facoltà e nominato dal Rettore.

Art.8

È istituita una commissione paritetica per monitorare l'applicazione del presente Protocollo d'intesa.

La commissione è formata da 2 rappresentanti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".nominati dal Rettore di cui uno su proposta del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, da 2 rappresentanti della Regione Campania e precisamente il Coordinatore dell'Area Generale Piano Sanitario Regionale ed il Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale e, relativamente ad ogni Corso di Laurea, un rappresentante dello specifico Ordine, Collegio o Associazione professionale.

La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.

Art.9

Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea che si svolgono in sede non universitaria del S.S.N. sono

assoggettati a tutte le norme dell'ordinamento universitario dell' Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Essi, per le attività amministrative connesse alla carriera universitaria, faranno riferimento esclusivamente agli uffici di segreteria studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di appartenenza. Per le attività professionalizzanti (tirocinio, stage, ecc) faranno riferimento, attraverso il Direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio, all'Azienda presso la quale è istituito il Corso di laurea e dove prevalentemente svolgono tale attività, secondo la normativa vigente.

Agli studenti è garantita la tutela della salute prevista dalle norme in materia; i referti relativi ad ogni altra documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale, tenuta a cura dell'Ente sede del corso.

L'obbligo di provvedere agli adempimenti di medicina preventiva nei confronti degli studenti è a carico dell'Azienda Sanitaria presso la quale gli studenti medesimi svolgono le attività formative, atteso che gli stessi sono esposti ai rischi specifici dell'Azienda quali risultano dal Documento di Valutazione dei Rischi elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione protezione ed il medico competente. L'Azienda dovrà dare comunicazione all'Università dello svolgimento di tali adempimenti.

Art.10

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" garantisce gli adempimenti connessi alle funzioni di segreteria amministrativa riguardanti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea nonché gli adempimenti connessi all'espletamento dei procedimenti riguardanti il personale di cui all'art. 5.

L'Università assume, altresì, gli oneri connessi alla copertura e alla gestione di una polizza assicurativa contro gli infortuni degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea.

A copertura dei succitati oneri l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", assume al proprio bilancio le tasse versate dagli studenti iscritti ai corsi de quibus nella misura prevista e corrisponde alla Struttura del SSN, sede di Corso di Laurea, un contributo pari al 10%. dell'ammontare dei contributi versati dagli iscritti.

Art.11

L'A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. sede dell'attività decentrata di formazione assicura la necessaria copertura finanziaria per il funzionamento complessivo dei Corsi di Laurea attivati presso le proprie sedi non universitarie, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e per le quali ha formalmente manifestato adesione all'Istituzione di Corsi di Laurea, ivi inclusi gli oneri relativi agli adempimenti di medicina preventiva di cui al precedente art.9, nonché i costi del personale universitario e non universitario, ivi inclusi gli oneri derivanti dal precedente art. 7 (coordinamento organizzativo).

A decorrere dall'anno accademico , il costo per ogni ora di attività didattica, conferita mediante affidamento d'insegnamento retribuito ovvero mediante contratto d'insegnamento, è fissato in € 110 lordi comprensivi degli oneri a carico dell'Ateneo ed a carico del docente, più l'indennità di trasferta che verrà erogata dall'A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. direttamente agli interessati su richiesta degli stessi, tenendo conto della distanza. Relativamente al conferimento di contratti di attività didattiche integrative l'importo è fissato in € 80.lordi comprensivi degli oneri a carico dell'Ateneo e a carico del docente.

Ai fini della copertura finanziaria per l'attivazione degli insegnamenti da affidare a docenti universitari e a contratto, l'ASL/AO/IRCSS provvederà al versamento delle somme richieste dall'Università a seguito della programmazione didattica deliberata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Lo svolgimento delle ore di docenza deve essere preventivamente vistato dalla struttura del S.S.N. sede del corso di Laurea e successivamente ratificato dal Preside di Facoltà.

Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà applicato a tutti gli insegnamenti che si svolgeranno nel medesimo anno accademico.

Art. 12

Il presente Protocollo d'intesa ha durata triennale ed esplica i suoi effetti per tutta la durata dei Corsi di Laurea attivati nel triennio.

Il numero degli allievi iscrivibili e la tipologia dei Corsi da attivare, nonché le sedi di svolgimento degli stessi, saranno per ciascun anno accademico individuati, rispettivamente con decreto interministeriale e con Decreto del Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, a seguito di corrispondenza tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e la Regione Campania che provvederà preventivamente ad acquisire il formale impegno da parte delle A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. all'attuazione presso le proprie sedi dei corsi di laurea assumendone gli oneri di cui al precedente art.11.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa si rinvia alle disposizioni normative vigenti.